

Publicato il 24/07/2025

N. 14749/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 07047/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 cpa;*

sul ricorso numero di registro generale 7047 del 2025, proposto da

*SRL*, *SRL*, nelle persone dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato  
con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

***contro***

*Comune di* in persona del *Sindaco pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'avvocato *Alberto Costantini*, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,  
via Filippo Civinini, 49;

***nei confronti***

*SpA* – in persona del legale rappresentante *pro tempore* -  
rappresentata e difesa dall'avv. con domicilio digitale come da *PEC*  
da Registri di Giustizia.

***Per quanto riguarda il ricorso principale, proposto il 15/6/2025 da***

***SRL e***

***SRL:***

*per l'annullamento*

*-previa adozione delle misure cautelari –*

*1) Determinazione n. 19 del 20.03.2025 del Settore V-Manutenzione del Comune di (nr. 137 reg. gen.) recante "Aggiudicazione definitiva del lotto 18 del piano per gli insediamenti produttivi in località alla ditta s.p.a. con sede in L'Aquila ; 2) Comunicazione alle ditte dell'aggiudicazione definitiva prot. 5667 dd. 20.03.2025; 3) Comunicazione alle ditte dell'aggiudicazione provvisoria prot. 2408 dd.07.02.2025; 4) Determinazione n. 04 del 05.02.2025 del Settore V-Manutenzione del Comune di (nr. 51 reg. gen.) recante "Approvazione Verbale del 22.01.2025 della commissione comunale per l'assegnazione del lotto 18 del piano per gli insediamenti produttivi in località ed allegato Verbale della Commissione della Commissione Comunale per l'assegnazione dei lotti in area P.I.P. dd. 22.01.2025, per la parte in cui non esclude dalla partecipazione l'istanza della ditta spa per inammissibilità e la parte in cui, data la parità di punteggio, assegna il lotto in funzione dell'ordine di protocollazione delle domande in funzione dell'ordine temporale dell'arrivo delle PEC al sistema informatico del Comune di ; 5) Determinazione n. 81 del 21.10.2024 del Settore V-Urbanistica Assetto del Territorio del Comune di (nr. 590 reg. gen.) recante "Approvazione avviso di bando pubblico per l'assegnazione del lotto 18 del piano per gli insediamenti produttivi in località " ed allegato Avviso Pubblico successivamente pubblicato con prot. 0019936 del 22.10.2024 per la parte in cui prevede che "in caso di parità di punteggio si procederà all'assegnazione dell'area secondo l'ordine di protocollo comunale" e della parte "è farà fede l'orario di arrivo al suddetto indirizzo PEC"; 6) Se e per quanto occorrer debba, dell'art. 6 del regolamento per l'assegnazione delle aree edificabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11.11.2008 come*

*modificato dalle deliberazioni consiliari n. 85 del 19.05.2021 e, da ultimo n. 39 del 27.07.2024, nella parte in cui prevede che " Nel caso di parità si procederà all'assegnazione delle aree secondo l'ordine di ricezione delle domande al protocollo comunale";7) Se e quando stipulata, della convenzione di assegnazione del lotto 18 alla società *SpA* nonché di ogni altro atto conseguente, infraprocedimentale, connesso o collegato, anche non conosciuto nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'assegnazione del lotto 18.*

*Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da SpA il 27\6\2025 :*

*per l'annullamento dei seguenti atti:*

*1) Verbale della seduta del 22 gennaio 2025 della commissione di gara nominata nell'ambito del procedimento volto all'assegnazione del lotto 18 del piano per gli insediamenti produttivi in località ;*

*2)Determinazione n. 4 del 5 febbraio 2025 del Settore V-Manutenzione recante "Approvazione Verbale del 22.01.2025";*

*nonché di ogni ulteriore atto dagli stessi presupposti, ad essi conseguenti o comunque connessi*

*nonché per resistere al ricorso principale, siccome inammissibile ed infondato.*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ;*

*Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale SpA;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

*Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;*

*Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.*

## FATTO e DIRITTO

Con il gravame principale - proposto il 15/6/2025 – le due società ricorrenti indicate in epigrafe hanno impugnato – previa tutela cautelare - la *Determinazione n. 19 del 20/3/2025 del Comune di* - nonché gli atti ad essa preordinati, connessi e consequenziali - censurando l'assegnazione a titolo oneroso del *lotto 18 della zona PIP* alla *controinteressata* *SpA* per la costruzione di uno stabilimento di produzione di calcestruzzo pronto all'uso.

Il 17/6/2025, si è costituito *in resistenza* il *Comune di*

La *controinteressata* *SpA* – nel costituirsi - ha depositato il 27/6/2025 *ricorso incidentale*, corredato da consulenza tecnica di parte.

Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive *memorie*, anche in forma di *replica*.

All'udienza camerale del 15/7/2025 – previo avviso *ex art. 60 cpa* – la causa è stata trattenuta il decisione.

Ciò premesso, il *ricorso principale* è incentrato – *in sintesi* – sui seguenti motivi:1) *Illegittima ammissione al relativo procedimento della società aggiudicataria, in violazione del punto 6 dell'Avviso Pubblico.*

Secondo le *ricorrenti principali* – *pretermesse entrambe*, quale *organismo in forma associata* collocato al secondo posto in graduatoria, *dopo* la società assegnataria - l'istanza di *SpA* sarebbe stata illegittimamente inoltrata alle h. 7.59 dell'11/11/2024. Perciò *prima* della cd. *finestra temporale* tra le h. 8.00 e le h.12.00 della stessa data - che costituiscono i *termini perentori* indicati, nel *punto 6 dell'Avviso Pubblico*, per la presentazione delle domande di partecipazione al *procedimento di assegnazione del lotto 18 della zona PIP del Comune di*

In tal modo, il competente ente locale avrebbe disatteso la relativa clausola della *lex specialis*, con conseguente violazione del principio della *par condicio* tra concorrenti.

Il motivo è infondato.

*L'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005 – recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)- dispone che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.*

*Nel caso in esame, il cd. termine di inizio dell'invio del mittente non può assumere rilevanza alcuna – ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione al procedimento di assegnazione del lotto 18 – in quanto non certificato, diversamente dal termine di ricezione del destinatario.*

*Il presunto orario di invio della società mittente (07:59:59) appare nei campi Received come dato di transito, generato dai server Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), ma è privo di valore legale, in quanto non certificato. Si tratta, infatti, di un protocollo di comunicazione standard utilizzato per inoltrare e-mail su internet, una sorta di postino virtuale che trasferisce l'e mail del mittente al server del destinatario.*

*Pertanto, l'orario SMTP non assume valore legale, in quanto su di esso possono influire problemi di sincronizzazione dell'orologio del computer del mittente o di un server intermedio.*

*Al contrario dell'orario di ricezione dell'ente locale destinatario(08:00:01) - contenuto nella ricevuta PEC sottoscritta digitalmente, nel file daticert.xml e nel*

corpo del messaggio *PEC* - che è legalmente *certificato* e quindi *fidefaciente* sotto il *profilo probatorio*, quanto a *data e ora di formazione del documento informatico*, in quanto *sincronizzato* con fonti orarie ufficiali.

Come evidenziano sia *l'art. 48 CAD* sia le pertinenti *regole tecniche AGID*.

Tanto più che – come sottolinea efficacemente la società controinteressata – nella “*seconda parte dell’avviso di bando pubblico approvato il 21 ottobre 2024, (...) si attribuì rilevanza esclusiva alla “data e l’orario di arrivo al suddetto indirizzo Pec”*”; clausola “*che, a dispetto della formale e nominale impugnazione, non viene fatto oggetto di nessuna censura specifica e diretta*”.

Ne consegue che il *Comune di* non poteva ragionevolmente considerare l’ora di invio anziché quella di ricezione – né attingere da altre fonti - per accertare l’osservanza del *punto 6 dell’Avviso Pubblico*, ai fini dell’ammissione o meno al procedimento di assegnazione del lotto 18.

2) *In via gradata, illegittimità del criterio adottato dall’ente locale per la formazione della graduatoria -nel caso di specie, a parità dei punteggi conseguiti dalle concorrenti - dell’ordine cronologico di ricezione delle domande di partecipazione al procedimento di assegnazione del lotto 18.*

Con tale motivo, le ricorrenti principali prospettano il contrasto del criterio *residuale* adottato dal *Comune di* – assimilandolo al *sorteggio* - con i vigenti *principi di concorrenza e non discriminazione*.

La deduzione in esame è manifestamente mutuata dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – recante il vigente *Codice dei contratti pubblici* - laddove dispone che “*Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori*”.

La censura - prospettata *in subordine* - è *inconferente*.

Da un lato, il criterio adottato non è preordinato a selezionare più operatori

economici *nel mercato* da invitare per formulare una offerta, ma si colloca nella fase conclusiva del procedimento in esame, come mezzo per individuare tra i concorrenti che hanno conseguito il medesimo punteggio l'operatore economico al quale assegnare il lotto 18. Per giunta in presenza di *condizioni per il mercato predeterminate* di prezzo bloccato - in quanto non negoziabile - e definite in sede di *Avviso Pubblico*.

D'altro canto, l'urgenza d'interventi riconducibili a esigenze di ricostruzione *post - terremoto di* sarebbe sinanche idonea a integrare quelle "*situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori*" economici ex art. 50, comma 2 D.Lgs 36/2023.

Né sarebbe stato ragionevole, al riguardo, adottare - da parte del competente ente locale - criteri economico-finanziari o tecnico-organizzativi maggiormente rigorosi, nonostante l'investimento necessario *contenuto* stanziato per realizzare l'impianto di betonaggio di .

In tal modo, avvantaggiando le imprese *maggiori*, con l'effetto pratico aberrante di discriminare quelle *minori* – nonostante la limitata entità e le caratteristiche dell'*intervento* – a scapito della stessa *libera concorrenza*.

Il *ricorso principale* - attesa l'infondatezza di entrambi i mezzi di gravame proposti – viene, quindi, respinto.

Conseguentemente, è improcedibile - per sopravvenuta carenza d'interesse – il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata.

Nondimeno il Collegio ravvisa giusti motivi – collegati alla particolarità della vicenda – per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta *Quater*), definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe: 1) respinge il ricorso

principale depositato da *SRL e SRL*; 2) dichiara  
il ricorso incidentale – proposto da *SpA* - improcedibile per  
sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente  
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore  
Giovanni Petroni, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Maria Giordano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Arzillo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.